

REGOLAMENTO (CEE) N. 2635/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1988

recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 9 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, quale è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3146/87⁽⁵⁾, ha istituito un regime di aiuto all'utilizzazione, nell'alimentazione degli animali, di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità nelle campagne viticole 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991;

considerando che è opportuno disporre che gli elaboratori interessati concludano un contratto di consegna con i produttori di alimenti per il bestiame;

considerando che, per usufruire dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di una serie di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, occorre prevedere dei termini per la presentazione della domanda nonché per il versamento dell'aiuto all'elaboratore;

considerando che l'applicazione del regime di aiuto implica una procedura amministrativa che consenta di controllare sia l'origine che la destinazione del prodotto ammissibile all'aiuto;

considerando che per consentire agli organismi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli è opportuno, fatte salve le disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86⁽⁷⁾, precisare gli obblighi che incombono all'elaboratore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino;

considerando che il prezzo di costo dei mosti di uve utilizzati per l'elaborazione dei mosti di uve concentrati dipende dal loro titolo alcolometrico; che il prezzo di mercato dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico potenziale naturale elevato è superiore a quello degli altri mosti; che per tener conto di questa situazione è indispensabile differenziare gli importi dell'aiuto secondo il titolo alcolometrico dei mosti;

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/228/CEE⁽⁹⁾, dispone all'articolo 4 che gli Stati membri possono consentire nel loro territorio la commercializzazione e l'impiego degli additivi; che l'allegato I della stessa direttiva elenca gli additivi che possono essere commercializzati e che possono essere contenuti negli alimenti per gli animali;

considerando che i mosti di uve concentrati destinati all'alimentazione animale devono servire unicamente a tale scopo; che è quindi opportuno esigere la denaturazione di questi prodotti mediante l'incorporazione di additivi ed introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di controllare in tal modo che i mosti di uve concentrati non siano sviati dalla loro destinazione; che è d'uopo definire l'elenco dei prodotti denaturanti da incorporare nei mosti di uve concentrati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 le modalità d'applicazione del regime di aiuto all'impiego di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, Portogallo escluso, nell'alimentazione degli animali, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) elaboratore: qualsiasi persona fisica o giuridica oppure qualsiasi associazione di tali persone che:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 30.